Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 222 del 20 settembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 settembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 82

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 novembre 1982 recante modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1985.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 9 novembre 1982 recante modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Testo aggiornato del decreto ministeriale 9 novembre 1982 recante: Modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 novembre 1982 recante modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 28 della citata legge nel quale è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge stessa;

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 12 aprile 1983, concernente le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche al decreto 9 novembre 1982, alla luce dell'esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 9 novembre 1982 è sostituito dal seguente:

« L'elenco dei progetti di studi e di ricerca pervenuti tempestivamente è trasmesso all'on. Ministro che provvede a richiedere il parere del comitato scientifico.

Il comitato scientifico, verificata la loro corrispondenza con l'elenco di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4 esprime il proprio parere e propone l'ammontare del contributo da assegnare per la realizzazione dei singoli progetti.

Il Ministro, sentito il parere del comitato scientifico dispone con proprio decreto la concessione del contributo, l'entità dello stesso e la relativa modalità di erogazione ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 del decreto interministeriale 9 novembre 1982 è così modificato:

« I progetti di studi e di ricerca debbono essere realizzati entro il termine stabilito nei progetti medesimi.

Il Ministro può concedere, per comprovati validi motivi, una proroga del termine stabilito ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 17 del decreto interministeriale 9 novembre 1982 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della marina mercantile dispone l'inoltro delle domande intese ad ottenere l'intervento finanziario della Comunità economica europea, sentito il parere del comitato finanziamenti, che valuta la compatibilità dell'iniziativa con il piano nazionale della pesca o con lo schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 22 del decreto interministeriale 9 novembre 1982 è sostituito dal seguente:

« L'elenco delle domande di mutuo, una volta istruite, è trasmesso al Ministro che provvede a richiedere il parere del comitato finanziamenti. Successivamente le domande di mutuo sono inviate agli istituti di credito prescelti dai richiedenti ed al CIF, dandone comunicazione agli interessati ».

L'ultimo comma dell'art. 22 del decreto interministeriale 9 novembre 1982 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero comunica al richiedente l'archiviazione della domanda per la quale il Ministro, sentito il comitato finanziamenti e a seguito di delibera sfavorevole del CIF, non abbia disposto il provvedimento di concessione del mutuo ».

Art. 5.

Il primo e il secondo comma dell'art. 28 del decreto interministeriale 9 novembre 1982 sono sostituiti dai seguenti:

« L'elenco delle domande di contributo, una volta istruite, è trasmesso al Ministro che provvede a richiedere il parere del Comitato finanziamenti.

Il Ministro, sentito il parere del comitato finanziamenti, dispone con proprio decreto:

1) la concessione del contributo e la sua percentuale sulla spesa preventiva;

2) l'ammontare del contributo;

3) il termine di ultimazione per la realizzazione del progetto;

4) l'eventuale erogazione in due quote;

5) la garanzia richiesta per la corresponsione della prima quota ».

Il quarto comma dell'art. 28 del decreto interministeriale 9 novembre 1982 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero comunica al richiedente l'archiviazione della domanda per la quale il Ministro non ha disposto il provvedimento di concessione del contributo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1985

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4670)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1985.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 9 novembre 1982 recante modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 28 della citata legge, nel quale è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge stessa;

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 12 aprile 1983, contenente le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare alcune delle predette modalità tecniche alla luce dell'esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Decreta:

Il decreto interministeriale 9 novembre 1982 citato nelle premesse è integrato e modificato nei sottoelencati articoli, come appresso indicato:

Art. 4 - il terzo comma è sostituito come segue:

« Il Ministero, dopo la pubblicazione del piano nazionale della pesca, invita gli operatori scientifici ritenuti idonei a presentare appositi progetti entro il termine indicato nella lettera di invito ».

Art. 9 - è sostituito come segue:

« Il pagamento degli anticipi e del saldo finale del contributo è effettuato con invio all'interessato di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia oppure, se richiesto, con una delle altre forme agevolate previste dalle norme in vigore ».

Art. 13

al terzo comma è aggiunta la seguente frase: « e la relativa documentazione deve essere in regola con le norme sul bollo. »;

il quinto comma è sostituito come segue:

« Il numero progressivo di registrazione assegnato alla domanda completa è comunicato al richiedente; la domanda mancante degli elementi o dei documenti indicati ai successivi articoli 20, 21, 26 e 27 è restituita all'interessato. »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

« Deve essere presentata una separata domanda per ciascuna delle iniziative elencate ai numeri da 1) a 9) dall'art. 11 della legge; ogni domanda deve contenere separatamente la richiesta di mutuo a tasso agevolato oppure la richiesta di contributo a fondo perduto. ».

Art. 15

il quarto comma è sostituito come segue:

« Nel decreto di concessione del predetto contributo sono determinate le garanzie da fornire per la corresponsione delle quote non a saldo. »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il pagamento del contributo è effettuato con invio al beneficiario di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia oppure, se richiesto, con una delle altre forme agevolate previste dalle norme in vigore. ».

Art. 21

il n. 5) è sostituito come segue:

« Un riepilogo delle spese con l'indicazione, per ogni iniziativa, del relativo costo, corredato da dettagliati preventivi, compromessi, computi metrici estimativi, progetti dettagliati e completi delle nuove opere o impianti da realizzare, anche nel caso di ampliamenti, trasformazioni, ecc. »;

il n. 7) lettera *a*) è sostituito come segue:

« se nave in esercizio: un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima contenente l'indicazione riguardante i requisiti igienico-sanitari prescritti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 1982. »;

dopo il n. 9) è aggiunto il seguente:

« 10) se la domanda concerne lavori di ammodernamento di nave: un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima. ».

Art. 24

il n. 6) è sostituito come segue:

« per la nave superiore a 50 tonnellate di stazza lorda un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima contenente l'indicazione riguardante i requisiti igienico-sanitari prescritti dall'art. 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 1982. »;

il n. 7) è sostituito come segue:

« la licenza o la concessione di costruzione nonché il certificato di agibilità e/o di abitabilità, rilasciati dall'autorità comunale. »;

il n. 11) è sostituito come segue:

« nel caso di prestito per capitale di esercizio o di mutuo per realizzazioni su aree demaniali a terra o a mare, è sufficiente allegare la fidejussione o la polizza di cui rispettivamente alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. ».

Art. 27

il n. 5) è sostituito come segue:

« un riepilogo delle spese con l'indicazione, per ogni iniziativa, del relativo costo, corredato da dettagliati preventivi, compromessi, computi metrici estimativi, progetti dettagliati e completi delle nuove opere o impianti da realizzare, anche nel caso di ampliamenti, trasformazioni, ecc. »;

dopo il n. 8) è aggiunto il seguente:

« 9) se la domanda concerne lavori di ammodernamento di nave: un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) che contenga, se la nave è superiore a 50 tonnellate

di stazza lorda, anche l'indicazione riguardante i requisiti igienico-sanitari prescritti dall'art. 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 1982. ».

Art. 28 - l'ultimo comma è sostituito come segue:

« Nel caso previsto dalla lettera *c*) dell'art. 20 della legge, il contributo è concesso nella misura stabilita dal piano nazionale della pesca. ».

Art. 29 - l'ultimo comma è sostituito come segue:

« Dopo la prima anticipazione, per ottenere la corresponsione delle ulteriori quote non a saldo del contributo di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge alle scadenze previste, deve essere allegata alle relative domande una relazione riguardante lo stato di attuazione delle iniziative svolte nel periodo precedente. La documentazione giustificativa delle spese sostenute deve essere allegata alla domanda di corresponsione del saldo. ».

Art. 30

il n. 6) è sostituito come segue:

« la licenza o la concessione di costruzione nonché il certificato di agibilità e/o di abitabilità, rilasciati dall'autorità comunale. »;

dopo il n. 7) sono aggiunti i seguenti:

« 8) se la domanda concerne lavori di ammodernamento di nave: un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima;

« 9) un certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1985

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4671)

Testo aggiornato del decreto ministeriale 9 novembre 1982 recante: Modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

AVVERTENZE:

In applicazione dell'art. 6, *secondo comma, della legge* 11 *dicembre* 1984, *n.* 839, *è stato redatto il testo aggiornato del decreto ministeriale* 9 *novembre* 1982, *n.* 41, *come risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni ad esso apportate dai decreti ministeriali* 18 *febbraio* 1985 *e* 12 *giugno* 1985, *pubblicati in questa stessa* Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche ed integrazioni sono stampate con caratteri corsivi.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:

a) per « legge », la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) per « Ministero », il Ministero della marina mercantile;

c) per « Ministro », il Ministro della marina mercantile;

d) per « comitato di gestione », il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge;

e) per « comitato scientifico », il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca di cui all'art. 6 della legge;

f) per « operatore scientifico », la persona, l'istituto o l'ente che svolge studi o ricerche di carattere scientifico, tecnologico, economico o giuridico applicati alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine o salmastre;

g) per « fondo centrale », il fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 10 della legge;

h) per « comitato finanziamenti », il comitato di cui all'art. 23 della legge;

i) per « Cif », il comitato interministeriale dei finanziamenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

l) per « navi », le navi adibite alla pesca marittima;

m) per « cooperativa », la cooperativa composta da soci pescatori e/o proprietari o comproprietari di navi da pesca;

n) per « consorzio », il consorzio delle cooperative di cui alla precedente lettera *m*).

Art. 2.
Campo di applicazione

Gli interventi finanziari disposti dalla legge sono concessi nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati nel piano nazionale della pesca o nello schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge.

Art. 3.
Emolumenti

Il Ministro della marina mercantile emana di concerto con quello del tesoro un decreto che stabilisce, ai sensi delle norme vigenti, le indennità spettanti ai componenti degli organi collegiali previsti dalla legge.

Restano fermi gli emolumenti ai membri, esperti e personale di segreteria del comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, disposti in applicazione dell'art. 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Capo II

CONTRIBUTI PER LA RICERCA

Art. 4.
Compiti del comitato scientifico in relazione alla elaborazione del piano nazionale della pesca

Ai fini dell'elaborazione del piano nazionale della pesca il comitato scientifico:

a) prepara la relazione sullo stato delle risorse biologiche del mare e su quello dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;

b) formula le indicazioni sul livello di sfruttabilità delle risorse biologiche del mare e sullo sviluppo dell'acquacoltura;

c) propone l'elenco degli studi e delle ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e delle iniziative di cui all'art. 7 della legge, con l'indicazione delle priorità e delle relative previsioni di spesa, ivi compresi quelli volti a dotare il comitato di gestione delle informazioni necessarie per il suo funzionamento.

Gli elaborati di cui al precedente comma fanno parte integrante del piano nazionale della pesca e dello schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge.

Il Ministero, dopo la pubblicazione del piano nazionale della pesca, invita gli operatori scientifici ritenuti idonei a presentare appositi progetti entro il termine indicato nella lettera di invito.

Ogni progetto di studio o di ricerca deve essere corredato da un piano operativo che indichi chiaramente gli obiettivi, le modalità di svolgimento, i tempi di attuazione ed il costo globale, i mezzi e gli strumenti da utilizzare e la qualifica professionale delle persone impiegate.

Il piano operativo può essere articolato in distinte successive fasi con l'indicazione dei tempi e dei costi parziali.

I progetti possono prevedere:

1) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche;

2) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento e la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche.

Art. 5.

Esame dei progetti di studio e di ricerca

L'elenco dei progetti di studi e di ricerca pervenuti tempestivamente è trasmesso all'On. Ministro che provvede a richiedere il parere del comitato scientifico.

Il comitato scientifico, verificata la loro corrispondenza con l'elenco di cui alla lettera c) *del precedente art. 4 esprime il proprio parere e propone l'ammontare del contributo da assegnare per la realizzazione dei singoli progetti.*

Il Ministro, sentito il parere del comitato scientifico dispone con proprio decreto la concessione del contributo, l'entità dello stesso e la relativa modalità di erogazione.

Art. 6.

Cumulo dei contributi ai progetti di studio e di ricerca

Nella presentazione di un progetto di studio o di ricerca l'operatore scientifico deve dichiarare se per lo stesso progetto abbia ottenuto o meno finanziamenti o contributi da altre amministrazioni statali, da enti locali dalla Cassa per il mezzogiorno, dalle università, dal Consiglio nazionale delle ricerche, da altri enti pubblici nazionali o internazionali.

Il comitato scientifico valuta caso per caso:

a) il coordinamento con l'amministrazione o l'ente erogante il finanziamento o il contributo;

b) la limitazione del contributo da concedere ai sensi della legge;

c) l'esclusione dei progetti dai contributi previsti dalla legge.

In ogni caso il cumulo dei contributi non deve superare il costo di esecuzione dello studio o della ricerca.

Art. 7.

Corresponsione degli anticipi

Allo scopo di consentire la necessaria disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per le attività di studio e di ricerca il Ministero può disporre inizialmente la erogazione di un anticipo per un ammontare non superiore al venti per cento del contributo assegnato. In relazione alle distinte fasi di realizzazione dello studio o della ricerca il Ministero può disporre l'erogazione di uno o più successivi anticipi per un ammontare complessivo comunque non superiore al settanta per cento del contributo assegnato.

Il pagamento degli anticipi successivi al primo è effettuato dopo che l'operatore scientifico ha comunicato di aver terminato le fasi precedenti.

Nel caso di borse di studio l'erogazione degli anticipi può essere disposta sino all'intero ammontare concesso.

Art. 8.

Liquidazione del contributo

La liquidazione dell'intero importo del contributo, detratti gli anticipi, è disposta con decreto del Ministro sulla base di una relazione finale che è sottoposta all'esame del comitato scientifico, il quale esprime il proprio parere in merito:

a) alla rispondenza delle attività svolte con le indicazioni del piano operativo di studio o di ricerca;

b) ai risultati dello studio o della ricerca;

c) all'opportunità di pubblicare gli atti ed i risultati dello studio o della ricerca.

Alla relazione finale debbono essere allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.

Art. 9.

Pagamento del contributo

Il pagamento degli anticipi e del saldo finale del contributo è effettuato con invio all'interessato di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia oppure, se richiesto, con una delle altre forme agevolate previste dalle norme in vigore.

Art. 10.

Osservanza dei termini stabiliti per la realizzazione degli studi o delle ricerche

I progetti di studi e di ricerca debbono essere realizzati entro il termine stabilito nei progetti medesimi.

Il Ministro può concedere, per comprovati validi motivi, una proroga del termine stabilito.

Nel caso in cui i risultati dello studio o della ricerca non vengano presentati entro il termine stabilito, l'operatore scientifico è tenuto al rimborso delle somme percepite, detratte le spese sostenute per gli studi e le

ricerche svolti e ritenuti validi dal comitato scientifico, qualora essi non siano stati portati a termine per motivi non imputabili all'operatore stesso.

Negli altri casi, oppure quando i risultati dello studio o della ricerca non appiano conformi al progetto approvato, l'operatore scientifico è tenuto al rimborso di tutte le somme percepite.

Il rimborso delle somme viene stabilito con decreto del Ministro, sentito il comitato scientifico, e deve essere effettuato in unica soluzione entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, con le modalità indicate dal Ministero.

Art. 11.

Pubblicazione degli atti e dei risultati degli studi e delle ricerche

La pubblicazione degli atti e dei risultati degli studi e delle ricerche è disposta con decreto del Ministro, sulla base del parere del comitato scientifico, e può essere affidata al Poligrafico dello Stato che provvede anche alla vendita al pubblico.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI PER I MUTUI E PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 12.

Periodo per la presentazione delle domande

Il decreto del Ministro che approva il piano nazionale della pesca e lo schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge, fissa il periodo di ciascun anno entro il quale perentoriamente debbono essere presentate le domande di mutuo sul fondo centrale e quelle di contributo a fondo perduto.

Tale periodo non può superare un semestre.

Art. 13.

Modalità per la presentazione delle domande

La domanda presentata da eventuale procuratore deve essere corredata dalla relativa procura speciale resa per atto pubblico registrato.

La documentazione richiesta deve essere allegata a ciascuna copia della domanda in originale o in copia autenticata.

Una copia delle domande indicate nei successivi articoli 26, 29 e 30 concernenti i contributi a fondo perduto deve essere redatta in bollo *e la relativa documentazione deve essere in regola con le norme sul bollo.*

Il Ministero respinge la domanda di mutuo sul fondo centrale o di contributo a fondo perduto:

a) che risulti presentata da soggetto sprovvisto dei prescritti requisiti;

b) che risulti presentata al di fuori del periodo stabilito nel decreto che ha approvato il piano nazionale della pesca o lo schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge;

c) che riguardi iniziativa che non rientri nel piano nazionale della pesca o nello schema preliminare di piano.

Il numero progressivo di registrazione assegnato alla domanda completa è comunicato al richiedente; la domanda mancante degli elementi o dei documenti indicati ai successivi articoli 20, 21, 26 e 27 è restituita all'interessato.

Il Ministero comunica agli interessati il numero progressivo di registrazione delle domande riattivate ai sensi degli articoli 10 e 20 della legge, trascorso il termine stabilito per la presentazione delle relative istanze ricognitive.

Il richiedente è tenuto a fornire entro il termine stabilito dal Ministero ogni ulteriore elemento o documento integrativo ritenuto utile.

Deve essere presentata una separata domanda per ciascuna delle iniziative elencate ai numeri da 1) a 9) dell'art. 11 della legge; ogni domanda deve contenere separatamente la richiesta di mutuo a tasso agevolato oppure la richiesta di contributo a fondo perduto.

Art. 14.

Erogazione del mutuo

Il mutuo è erogato in unica soluzione dopo la realizzazione delle iniziative indicate nell'art. 11 della legge ai numeri 3), 6) e 9), lettere *a*), *b*), *c*), e *d*).

Per le altre iniziative indicate nell'art. 11, se richiesto nella domanda di ammissione, l'erogazione può essere disposta in due quote, di cui la prima quando i progetti sono stati realizzati per almeno il 50 % nella loro entità tipologica e la seconda dopo il loro completamento.

Art. 15.

Erogazione del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è erogato in unica soluzione dopo la relativa realizzazione:

a) delle iniziative indicate al n. 3 dell'art. 11 ed alla lettera *c*) dell'art. 20 della legge;

b) della demolizione, dell'affondamento volontario o della cessione gratuita della nave ad istituto scientifico.

Per le altre iniziative indicate nell'art. 11 della legge, l'erogazione del contributo, se richiesto nella domanda di ammissione, può essere disposta in due quote di cui la prima quando i progetti sono stati realizzati per almeno il 50 % nella loro entità tipologica e la seconda dopo il loro completamento.

Per le iniziative indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge, l'erogazione del contributo a fondo perduto può essere disposta in più quote, che sono stabilite nel decreto di concessione del contributo stesso.

Nel decreto di concessione del predetto contributo sono determinate le garanzie da fornire per la corresponsione delle quote non a saldo.

Il pagamento del contributo è effettuato con invio al beneficiario di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia oppure, se richiesto, con una delle altre forme agevolate previste dalle norme in vigore.

Art. 16.

Iniziative promozionali

Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali di cui all'art. 26 della legge è approvato con decreto del Ministro sentito il comitato di gestione.

Art. 17.

Contributo della Comunità economica europea

Il Ministro della marina mercantile dispone l'inoltro delle domande intese ad ottenere l'intervento finanziario della Comunità economica europea, sentito il parere del comitato finanziamenti, che valuta la compatibilità dell'iniziativa con il piano nazionale della pesca o con lo schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Per la concessione del mutuo e/o del contributo a favore delle iniziative di cui al n. 9) dell'art. 11 della legge, collegate all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea oppure allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione si applicano per quanto possibile le norme del presente decreto; eventuali modalità integrative sono stabilite con il decreto di approvazione del piano nazionale della pesca o dello schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge.

Art. 18.

Vincoli e decadenze

Il Ministero comunica l'erogazione dei benefici concessi alle competenti autorità marittime, conservatorie dei registri immobiliari e pubblici registri automobilistici ai fini delle segnalazioni che i medesimi debbono effettuare ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 19 della legge.

La decadenza dal beneficio prevista dell'art. 19 della legge è disposta con decreto del Ministro notificato al beneficiario.

Alla scadenza di quattro anni dall'erogazione totale del mutuo o del contributo per le iniziative di cui ai numeri 2), 4) e 5) dell'art. 11 della legge, il beneficiario deve far pervenire al Ministero una relazione di congruità sui risultati economici del progetto realizzato in rapporto alle relazioni previsionali di cui al punto 4), lettera *b*), degli articoli 21 e 27 del presente decreto.

Il Ministro, sentito il comitato finanziamenti, valuta il risultato dell'iniziativa e decide l'eventuale decadenza totale o parziale della concessione del mutuo o del contributo con proprio decreto, comunicato al beneficiario ed al CIF nel solo caso di mutuo.

La stessa procedura si applica nel caso in cui, previo invito a provvedere entro sessanta giorni, il beneficiario non faccia pervenire la relazione.

Il beneficiario è tenuto a rimborsare in unica soluzione quanto dovuto, oltre le penalità stabilite al terzo comma dell'art. 19 della legge, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di decadenza dalla concessione del beneficio, con le modalità che sono indicate dal Ministero.

Nel caso di vendita autorizzata ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge, le rate residue del mutuo ancora da pagare sono accollate all'acquirente.

Art. 19.

Vigilanza

Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari previsti dalla legge il Ministero della marina mercantile ed il Ministero del tesoro dispongono in qualunque momento visite ispettive svolte da propri dipendenti.

Per le navi superiori a 100 tonnellate di stazza lorda, per gli impianti a terra o a mare e di acquacoltura e nel caso in cui sia ritenuto necessario, la visita ispettiva può essere svolta con la collaborazione di un rappresentante della capitaneria di porto competente per territorio, di un rappresentante del registro italiano navale nel caso di nave oppure di un rappresentante dell'ufficio del genio civile nel caso di impianto a terra.

I verbali delle visite ispettive sono validi anche ai fini degli accertamenti richiesti dalla Comunità economica europea.

Capo IV

MUTUO SUL FONDO CENTRALE

Art. 20.

Domanda di mutuo

Per ottenere il mutuo sul fondo centrale deve essere presentata direttamente al Ministero - Direzione generale della pesca marittima, domanda in triplice copia prima dell'inizio della costruzione delle navi, degli impianti a terra e a mare e dell'esecuzione delle opere a terra o a mare o a bordo delle navi e prima dello acquisto dei beni.

La domanda deve contenere:

1) le generalità complete (o la ragione sociale) ed il domicilio del richiedente;

2) l'indicazione delle iniziative per le quali è richiesto il mutuo e la durata prevista per la loro realizzazione:

3) l'indicazione della spesa totale prevista;

4) l'indicazione dell'istituto di credito abilitato con il quale il richiedente intende eseguire l'operazione di mutuo con la precisazione della sede, filiale o agenzia che dovrà svolgere l'istruttoria della domanda;

5) l'eventuale richiesta di erogazione del mutuo in due quote, per le iniziative previste al precedente art. 14;

6) una dichiarazione con la quale si afferma:

a) di avere o non richiesto o ricevuto dallo Stato, dalla regione, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici nazionali o dalla Comunità economica europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda (in caso affermativo occorre precisarne l'ente erogatore e l'eventuale ammontare concesso);

b) di impegnarsi a coprire con mezzi finanziari propri la parte di spesa non coperta dagli interventi pubblici;

7) nel caso di costruzione di nave, gli estremi di identificazione di una o più navi già di proprietà da almeno due anni destinate alla demolizione oppure naufragate da non più di dodici mesi, con l'indicazione della stazza lorda ovvero dichiarazione del possesso dei requisiti per usufruire della deroga dalla demolizione.

Nel caso di richiesta di prestito per capitale d'esercizio, la domanda deve contenere:

a) quanto richiesto ai precedenti numeri 1) e 4);

b) l'ammontare del prestito richiesto;

c) la durata proposta, non superiore a dodici mesi, per il relativo ammortamento;

d) l'indicazione dell'impiego del prestito richiesto;

e) nel caso di cui alla lettera *c*) del n. 9) dell'art. 11 della legge, dichiarazione dalla quale risulti che l'organizzazione dei produttori o l'impresa singola od associata trasforma il proprio prodotto;

f) nel caso di cui alla lettera *d*) del n. 9) dell'art. 11 della legge, dichiarazione dalla quale risulti che le cooperative di pescatori ed i consorzi tra loro costituiti per anticipazioni ai propri soci provvedono alla trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei loro prodotti.

Art. 21.

Documenti da allegare alla domanda di mutuo

Alla domanda di mutuo debbono essere allegati:

1) il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o, se si tratta di imprese di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 12 della legge, il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

Qualora il richiedente sia una cooperativa di pescatori o un consorzio di cooperative di pescatori, il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed il certificato d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione. Nel caso di cooperativa di pescatori o di consorzio di cooperative di pescatori non iscritti nel registro delle imprese di pesca, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio, quello d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e, salvo il caso delle cooperative di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge, un estratto notarile del libro dei soci sul quale l'autorità marittima attesti che non meno dell'80 % di essi sia iscritto da almeno cinque anni nel registro dei pescatori previsto dall'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Nel caso la domanda riguardi l'ampliamento o il miglioramento di impianto di acquacoltura le imprese di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge debbono allegare anche il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

2) un certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

3) nel caso in cui il richiedente sia una società comunque costituita, un certificato dal quale risultino le complete generalità, le qualifiche ed i poteri dei legali rappresentanti;

4) una relazione tecnico-economica dalla quale risulti in particolare:

a) il piano finanziario;

b) nel caso di iniziative concernenti i numeri 2), 4) e 5) dell'art. 11 della legge, gli obiettivi che s'intende raggiungere con la realizzazione del nuovo programma d'investimento contenente l'indicazione di ogni utile elemento per quanto riguarda lo sviluppo della produzione, della lavorazione e della commercializzazione dei prodoti ittici nonché il conto analitico costi e ricavi per il periodo di quattro anni di esercizio e la previsione di bilancio annuale;

c) nel caso di costruzione di nave, la zona di pesca, gli attrezzi da pesca che saranno usati, il tipo di pesca (locale, *costiera ravvicinata, altura mediterranea*, oltre gli stretti), le specie catturabili e la potenza dell'apparato motore;

5) *un riepilogo delle spese con l'indicazione, per ogni iniziativa, del relativo costo, corredato da dettagliati preventivi, compromessi, computi metrici estimativi, progetti dettagliati e completi delle nuove opere o impianti da realizzare, anche nel caso di ampliamenti, trasformazioni, ecc.;*

6) nel caso in cui la domanda riguardi costruzione di nave:

a) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) delle navi destinate alla demolizione dal quale risulti la proprietà del richiedente da almeno due anni e che siano libere da gravami o ipoteche;

b) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) delle navi naufragate da non oltre dodici mesi che risultino già di proprietà del richiedente;

c) documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti dal numero 1) dell'art. 11 della legge per usufruire della deroga dalla demolizione;

7) nel caso di nave superiore a 50 tonnellate di stazza lorda:

a) *se nave in esercizio: un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima contenente l'indicazione riguardante i requisiti igienico-sanitari prescritti dall'art. 6 del decreto ministeriale 22 ottobre* 1982;

b) da costruire: una dichiarazione del cantiere che dovrà realizzarla da cui risulti che la medesima sarà dotata degli impianti igienico-sanitari aventi i predetti requisiti;

8) qualora la domanda riguardi impianti a terra, un documento dal quale risulti la libera disponibilità, anche se non immediata, del suolo (atto di acquisto o preliminare, anche sotto forma di lettera d'impegno, di concessione pluriennale, ecc.). Nel caso in cui la domanda riguardi impianto a mare, copia della domanda di concessione e dichiarazione dell'autorità marittima che lo specchio acqueo richiesto è disponibile;

9) la domanda di prestito per capitale di esercizio deve essere corredata da:

a) una sintetica relazione dalla quale risultino gli obiettivi che si intende raggiungere con il prestito richiesto;

b) nel caso previsto dalla lettera *a*) del n. 9) dell'art. 11 della legge, il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed un estratto matricolare della nave adibita alla pesca oceanica dal quale risulti che il richiedente ne è armatore;

c) nel caso previsto dalla lettera *b*) del n. 9) dell'art. 11 della legge, il testo in lingua italiana dell'atto costitutivo della società mista;

d) nel caso previsto dalla lettera *c*) del n. 9 dell'art. 11 della legge, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio dal quale risulti l'ubicazione dello stabilimento nel quale viene effettuata la trasformazione dei prodotti ittici e, se si tratta di organizzazioni di produttori, lo statuto dell'organizzazione stessa;

e) nel caso previsto dalla lettera *d)* del n. 9 dell'art. 11 della legge, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio dal quale risulti l'ubicazione dello stabilimento nel quale viene effettuata la trasformazione, la conservazione e lo stoccaggio nonché il punto di vendita dei prodotti ittici ed il certificato d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;

10) *se la domanda concerne lavori di ammodernamento di nave: un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima.*

Art. 22.

Concessione del mutuo

L'elenco delle domande di mutuo, una volta istruite, è trasmesso al Ministro che provvede a richiedere il parere del comitato finanziamenti. Successivamente le domande di mutuo sono inviate agli istituti di credito prescelti dai richiedenti ed al CIF, dandone comunicazione agli interessati.

L'istituto di credito fa pervenire al Ministero ed al CIF una relazione contenente il proprio parere e le eventuali proposte entro i novanta giorni successivi a quello di ricezione; tale termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di prestito per capitale di esercizio. La relazione è sottoposta all'esame del CIF che delibera in merito alla concessione del mutuo, alla sua percentuale sulla spesa d'investimento preventivata, al suo ammontare, alla sua durata ed alle garanzie. La delibera del CIF è comunicata al Ministero.

Sulla base della predetta delibera il Ministro, ai sensi dell'art. 13 della legge, dispone con proprio decreto la concessione del mutuo stabilendo altresì il termine di ultimazione per la realizzazione del progetto e l'eventuale erogazione del mutuo in due quote.

Il provvedimento è comunicato all'istituto di credito ed al richiedente ai fini della decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma si applicano anche alle domande presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della legge, previste al quinto comma dell'art. 10 della legge stessa.

Il Ministero comunica al richiedente l'archiviazione della domanda per la quale il Ministro, sentito il comitato finanziamenti e a seguito di delibera sfavorevole del CIF, non abbia disposto il provvedimento di concessione del mutuo.

Art. 23.

Domanda per la corresponsione della prima quota

Per ottenere la corresponsione della prima quota del mutuo il richiedente deve presentare all'istituto di credito da lui prescelto domanda in triplice copia.

Nel caso di costruzione di nave o di impianto a terra o a mare deve essere allegato un certificato rilasciato, a seconda della rispettiva competenza, dal registro italiano navale o dall'ufficio del genio civile da cui risulti che la realizzazione del progetto ha raggiunto non meno del 50 % nella sua entità tipologica. Se la nave è prevista per una stazza lorda superiore a 50 tonnellate, il certificato del registro italiano navale deve attestare che dai piani di costruzione risulta che la medesima sarà dotata degli impianti igienico-sanitari aventi i requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 15 della legge.

Quando si tratta di costruzione di nave deve essere anche allegato un estratto del registro delle navi in costruzione da cui risulti l'inizio della costruzione stessa.

L'istituto di credito inoltra la domanda e la relativa documentazione al Ministero unitamente a copia notarile dell'atto condizionato di mutuo contenente l'acquisizione delle garanzie di cui all'art. 17 della legge.

Art. 24.

Domanda per la corresponsione del mutuo in unica soluzione o del saldo

Per ottenere la corresponsione del mutuo in unica soluzione o del saldo il richiedente deve presentare all'istituto di credito da lui prescelto domanda in triplice copia corredata a seconda dei casi da:

1) il riepilogo completo di tutte le spese sostenute con l'indicazione dell'importo totale;

2) la documentazione delle spese sostenute (contratti di fornitura o di costruzione registrati, fatture quietanzate, ecc.) con esclusione di quelle eventualmente già presentate per l'erogazione della prima quota del mutuo che deve però essere richiamata nel riepilogo di cui al precedente n. 1);

3) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave rilasciato in data successiva all'effettuazione dei lavori, dal quale risultino la stazza lorda definitiva e la data di entrata in esercizio;

4) per la nave di nuova costruzione un estratto del registro delle navi in costruzione contenente l'indicazione della data di inizio della costruzione e del varo nonché gli estremi di cancellazione;

5) i verbali di demolizione delle navi corredati dagli estratti matricolari (o del R.N.M.G.) delle medesime, contenenti l'annotazione della relativa cancellazione;

6) *per la nave superiore a* 50 *tonnellate di stazza lorda un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima contenente l'indicazione riguardante i requisiti igienico-sanitari prescritti dall'art.* 6 *del decreto ministeriale* 22 *ottobre* 1982;

7) *la licenza o la concessione di costruzione nonché il certificato di agibilità e/o di abitabilità, rilasciati dall'autorità comunale;*

8) il certificato di collaudo degli impianti a terra o a mare;

9) il libretto di circolazione o altro documento rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che l'automezzo è frigorifero o isotermico;

10) copia della polizza assicurativa prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge;

11) *nel caso di prestito per capitale di esercizio o di mutuo per realizzazioni su aree demaniali a terra o a mare, è sufficiente allegare la fidejussione o la polizza di cui rispettivamente alle lettere* b) *e* c) *dell'art.* 1 *della legge* 10 *giugno* 1982, *n.* 348.

L'istituto di credito inoltra la domanda e la relativa documentazione al Ministero unitamente a copia notarile dell'atto condizionato di mutuo qualora non risultasse già stipulato.

Art. 25.
Corresponsione del mutuo

I prelevamenti dal fondo centrale per il credito peschereccio sono disposti dal Ministero con comunicazione al Ministero del tesoro ed all'istituto di credito, che è indirizzata per conoscenza al beneficiario.

L'erogazione è disposta a favore dell'istituto di credito che mette il relativo importo a disposizione del beneficiario.

Nel caso in cui si tratti di erogazione del mutuo in unica soluzione o del saldo, l'istituto stipula il contratto definitivo di mutuo, contenente le garanzie di cui all'art. 17 della legge, del quale trasmette copia notarile al Ministero.

Qualora l'ammontare della spesa totale sostenuta per la realizzazione del progetto risulti inferiore a quello stabilito nel decreto di assegnazione del mutuo, il contratto definitivo è stipulato per il minore importo complessivo di mutuo erogabile, ferma restando la percentuale indicata nel decreto di assegnazione.

I contratti di mutuo sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e ipotecarie ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed i diritti notarili sono ridotti alla metà ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

Per le domande presentate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, alle quali il mutuo è stato già assegnato con deliberazione del CIF, l'erogazione è disposta a favore dell'istituto di credito prescelto che mette il relativo importo a disposizione del beneficiario con le modalità previste dalle convenzioni stipulate a norma della predetta legge n. 1457.

Capo V

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 26.
Domanda di contributo a fondo perduto

Per ottenere il contributo a fondo perduto deve essere presentata direttamente al Ministero - Direzione generale della pesca marittima, domanda in duplice copia prima dell'inizio della costruzione degli impianti a terra o a mare e dell'esecuzione delle opere a terra o a mare o a bordo delle navi e prima dell'acquisto dei beni.

La domanda deve contenere:

1) le generalità complete (o la ragione sociale) ed il domicilio del richiedente;

2) l'indicazione delle iniziative per le quali è richiesto il contributo e la durata prevista per la loro realizzazione;

3) l'indicazione della spesa totale prevista;

4) l'eventuale richiesta di erogazione del contributo in due quote per le iniziative previste al precedente art. 15;

5) la dichiarazione con la quale viene affermato:

a) di avere o non richiesto o ricevuto dallo Stato, dalla regione, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici nazionali o dalla Comunità economica europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda (in caso affermativo occorre precisare l'ente erogatore e l'eventuale ammontare concesso);

b) di impegno a coprire con mezzi finanziari propri la parte di spesa non coperta dagli interventi pubblici.

La domanda intesa ad ottenere il contributo per i casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge deve contenere:

a) la denominazione ed il domicilio dell'associazione;

b) le generalità complete del legale rappresentante;

c) l'indicazione delle iniziative per le quali è richiesto il contributo.

La domanda intesa ad ottenere il contributo per la costituzione delle società miste di cui alla lettera *c*) dell'art. 20 della legge deve contenere:

a) quanto indicato al precedente numero 1);

b) l'indicazione dell'impiego del contributo richiesto.

Qualora la domanda riguardi la richiesta del contributo per la demolizione, l'affondamento volontario o la cessione gratuita di nave ad istituto scientifico di cui agli articoli 21 e 22 della legge, le indicazioni di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5*b*) sono sostituite dalle seguenti:

1) gli estremi di identificazione e la stazza lorda della nave che si intende demolire, affondare volontariamente o cedere gratuitamente;

2) l'indicazione dell'istituto scientifico riconosciuto dal Ministero al quale si intende cedere gratuitamente la nave;

3) di impegno a non costruire né acquistare altre navi nei successivi cinque anni, nel caso di demolizione senza nuova costruzione.

Art. 27.
Documenti da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda di contributo debbono essere allegati:

1) il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o, se si tratta di imprese di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 12 della legge, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio.

Qualora il richiedente sia una cooperativa di pescatori o un consorzio di cooperative di pescatori, il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed il certificato d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione. Nel caso di cooperativa di pescatori o di consorzio di cooperative di pescatori non iscritti nel registro delle imprese di pesca, il certificato d'iscrizione alla camera di com-

mercio, quello d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e, salvo il caso delle cooperative di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge, un estratto notarile del libro dei soci sul quale l'autorità marittima attesti che non meno dell'80% di essi sia iscritto da almeno cinque anni nel registro dei pescatori previsto dall'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Nel caso la domanda riguardi l'ampliamento o il miglioramento di impianto di acquacoltura le imprese di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge debbono allegare anche il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

2) un certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

3) nel caso in cui il richiedente sia una società comunque costituita, un certificato dal quale risultino le complete generalità ed i poteri dei legali rappresentanti;

4) una relazione tecnico-economica dalla quale risulti in particolare:

a) il piano finanziario;

b) nel caso di iniziative concernenti i numeri 4) e 5) dell'art. 11 della legge, gli obiettivi che si intende raggiungere con la realizzazione del nuovo programma d'investimento contenente l'indicazione di ogni utile elemento per quanto riguarda lo sviluppo della produzione, della lavorazione e della commercializzazione dei prodotti ittici nonché il conto analitico costi e ricavi per il periodo di quattro anni di esercizio e la previsione di bilancio annuale;

5) *un riepilogo delle spese con l'indicazione, per ogni iniziativa, del relativo costo, corredato da dettagliati preventivi, compromessi, computi metrici estimativi, progetti dettagliati e completi delle nuove opere o impianti da realizzare, anche nel caso di ampliamenti, trasformazioni, ecc.;*

6) se la domanda riguarda la demolizione, l'affondamento volontario o la cessione gratuita della nave, un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima;

7) se la domanda riguarda impianti a terra, un documento dal quale risulti la libera disponibilità, anche se non immediata, del suolo (atto di acquisto o preliminare, anche sotto forma di lettera d'impegno, di concessione pluriennale, ecc.). Nel caso la domanda riguardi impianti a mare, copia della domanda di concessione e dichiarazione dell'autorità marittima che lo specchio acqueo richiesto è disponibile;

8) alla domanda riguardante le iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge devono essere allegati:

a) una copia dello statuto;

b) una copia del provvedimento di riconoscimento dell'associazione;

c) una sintetica relazione dalla quale risultino gli obiettivi che si intende raggiungere con il contributo richiesto;

d) nel caso di iniziativa di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge, un preventivo di spesa contenente l'indicazione della durata, dei programmi e delle materie dei corsi, del numero di docenti, delle ore di lezione, del numero previsto di soci partecipanti e della sede dei corsi;

e) nel caso di iniziativa di cui alla lettera *b*) dell'art. 20 della legge, un preventivo di spesa correlato ad un programma annuale o pluriennale;

f) alla domanda di contributo per la costituzione di società mista di cui alla lettera *c*) dell'art. 20 della legge, deve essere allegata una sintetica relazione dalla quale risultino gli obiettivi che si intende raggiungere con il contributo richiesto;

9) *se la domanda concerne lavori di ammodernamento di nave: un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) che contenga, se la nave è superiore a 50 tonnellate di stazza lorda, anche l'indicazione riguardante i requisiti igienico-sanitari prescritti dall'art. 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 1982.*

Art. 28.
Concessione del contributo

L'elenco delle domande di contributo, una volta istruite, è trasmesso al Ministro che provvede a richiedere il parere del comitato finanziamenti.

Il Ministro, sentito il parere del comitato finanziamenti, dispone con proprio decreto:

1) la concessione del contributo e la sua percentuale sulla spesa preventiva;

2) l'ammontare del contributo;

3) il termine di ultimazione per la realizzazione del progetto;

4) l'eventuale erogazione in due quote;

5) la garanzia richiesta per la corresponsione della prima quota.

Il provvedimento è comunicato al richiedente ai fini della decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge.

Il Ministero comunica al richiedente l'archiviazione della domanda per la quale il Ministro non ha disposto il provvedimento di concessione del contributo.

Nel caso previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge, il contributo è concesso nella misura e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'art. 1 della legge stessa.

Nel caso previsto dalla lettera c) *dell'art. 20 della legge, il contributo è concesso nella misura stabilita dal piano nazionale della pesca.*

Art. 29.
Domanda di corresponsione della prima quota del contributo

Per ottenere la corresponsione della prima quota del contributo il richiedente deve presentare al Ministero domanda in duplice copia corredata dalla garanzia stabilita nel decreto di concessione.

Nel caso di impianto a terra o a mare deve essere allegato anche un certificato dell'ufficio del genio civile da cui risulti che la realizzazione del progetto ha raggiunto non meno del 50% nella sua entità tipologica.

Dopo la prima anticipazione, per ottenere la corresponsione delle ulteriori quote non a saldo del contributo di cui alle lettere a) ***e*** b) ***dell'art.*** 20 ***della legge alle scadenze previste, deve essere allegata alle relative domande una relazione riguardante lo stato di attuazione delle iniziative svolte nel periodo precedente. La documentazione giustificativa delle spese sostenute deve essere allegata alla domanda di corresponsione del saldo.***

Art. 30.

Domanda di corresponsione del contributo in unica soluzione o del saldo

Per ottenere la corresponsione del contributo in unica soluzione o del saldo il richiedente deve presentare al Ministero domanda in duplice copia corredata a seconda dei casi da:

1) un riepilogo di tutte le spese sostenute con l'indicazione dell'importo totale;

2) la documentazione delle spese sostenute (contratti di fornitura o di costruzione registrati, fatture quietanzate, ecc.) con esclusione di quella eventualmente già presentata per l'erogazione delle precedenti quote di contributo che deve però essere richiamata nel riepilogo di cui al precedente n. 1);

3) il verbale di demolizione o di affondamento volontario della nave;

4) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave demolita o affondata volontariamente, contenente l'annotazione della relativa cancellazione;

5) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave ceduta gratuitamente ad un istituto scientifico, contenente l'annotazione del relativo trasferimento di proprietà;

6) *la licenza o la concessione di costruzione nonché il certificato di agibilità e/o di abitabilità, rilasciati dall'autorità comunale;*

7) il certificato di collaudo degli impianti a terra rilasciato dall'ufficio del genio civile, dal quale risulti la data di entrata in esercizio;

8) *se la domanda concerne lavori di ammodernamento di nave: un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima;*

9) *un certificato del Tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo.*

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute risulti inferiore a quello stabilito nel decreto di assegnazione del contributo, il contributo stesso è proporzionalmente ridotto ferma restando la percentuale stabilita nel decreto di assegnazione.

Nel caso di contributo per la costituzione di società mista di cui alla lettera *c)* dell'art. 20 della legge, deve essere allegato il testo in lingua italiana dell'atto costitutivo della società mista.

(4672)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651202/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.